Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 210 del 9 settembre 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 179

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 28 maggio 1997.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'isola di Ustica.

SOMMARIO

REGIONE SICILIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 28 maggio 1997.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'isola di Ustica.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.P.R. n. 805/75;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il D.P.R.S. n. 4756 del 25 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 2 settembre 1967, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, l'intero territorio comunale di Ustica;

Visto il decreto n. 7665 del 3 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 51 del 15 ottobre 1994, con il quale parte del territorio comunale di Ustica è stato sottoposto, su proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, al *vincolo di temporanea immodificabilità* ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nelle more dell'approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il D.P.R.S. n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con il quale è stata istituita la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del R.D. n. 1357/40;

Esaminato il piano territoriale paesistico del territorio dell'isola di Ustica redatto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1 bis della legge n. 431/85, dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, all'uopo autorizzata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con provvedimento prot. 2712 del 14 novembre 1989;

Esaminato il verbale della seduta del 15 giugno 1994, nella quale l'anzidetta speciale commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto piano territoriale paesistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi compresi le motivazioni del piano, la delimitazione dell'area interessata dalle sue previsioni e le norme di attuazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Viste le note n. 8756 del 25 novembre 1994, n. 9314 del 27 dicembre 1994 e n. 1384 del 27 febbraio 1995 con le quali il sindaco del comune di Ustica ha certificato che il predetto verbale è stato pubblicato all'albo pretorio di quel comune dall'11 novembre 1994 all'11 febbraio 1995;

Accertato quindi che detto verbale è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Ustica e depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40, che richiama gli artt. 2 e 3 della legge n. 1497/39, e che sono stati contestualmente pubblicati e depositati gli elaborati grafici del piano territoriale paesistico, la sua parte motiva e descrittiva e le norme di attuazione;

Viste le opposizioni, i reclami e le proposte, presentate nei termini di legge, formulate avverso il suddetto piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 1497/39, qui trasmessi dalla competente Soprintendenza di Palermo con nota n. 5894 dell'11 aprile 1996 e, in particolare:

1) opposizione proposta dal comune di Ustica, previa deliberazione n. 31 del 7 maggio 1995 del locale consiglio comunale, con atto pervenuto il 9 maggio 1995 e successiva nota esplicativa prot. n. 7390 del 10 ottobre 1995.

L'amministrazione ricorrente, che ha avuto modo di esporre le proprie ragioni in un incontro, da essa richiesto, tenutosi presso questo Assessorato il 21 agosto 1995, muovendo da una ricostruzione dell'evoluzione della "questione ambientale" nel paese e delle funzioni deputate alla pianificazione paesaggistica, rileva che la tutela dei beni paesistici non può essere avulsa dalla considerazione delle altre utilizzazioni del territorio e deve dare conto delle ragioni che giustificano i limiti da essa imposti alla proprietà. Per far ciò, il piano territoriale paesistico, quale strumento di tutela, deve essere coordinato con la pianificazione territoriale: entrambi gli strumenti, nello specifico di Ustica, caratterizzato da un sistema di invarianti (coste, aree boscate, beni archeologici), debbono concorrere ad individuare modalità e risorse necessarie al recupero dell'ambiente agrario e del centro abitato, aree compromesse dall'abbandono o da interventi urbanistici distruttivi.

Sotto questo profilo, il piano territoriale paesistico di Ustica finisce con il penalizzare la produzione agricola e, quindi, il ripristino del paesaggio agrario, perché impone limiti di superfici particolarmente gravosi ai fabbricati a servizio dell'azienda agricola (art. 26, norme tecniche di attuazione). Il piano inoltre non prevede risorsa alcuna per incentivare il recupero del verde agricolo e non è supportato da uno studio agro-forestale: esso risulta, quindi, da un lato, insufficiente e, dall'altro, ostativo della pianificazione di dettaglio comunale, la quale potrebbe definire correttamente il paesaggio agrario e il suo sviluppo. L'assenza di qualsiasi studio di inquadramento storico del paesaggio agrario e, soprattutto, delle potenzialità economiche di quelle aree, si traduce quindi in una carenza motivazionale delle prescrizioni del piano territoriale paesistico, che sarebbero viziate da eccesso di potere.

Analoghe considerazioni vengono espresse riguardo all'analisi del paesaggio urbano, perché il piano territoriale paesistico lascerebbe irrisolte, senza alcuna considerazione della natura dei luoghi e delle trasformazioni storiche intervenute, le problematiche legate alle inter-

connessioni tra il porto, la città e la campagna, giungendo a precludere immotivatamente soluzioni infrastrutturali idonee a decongestionare il centro abitato dal traffico veicolare.

Varie disposizioni del piano appaiono incoerenti e, tra queste, quella contenuta nell'art. 26 delle norme tecniche di attuazione, laddove fissa limiti all'ampiezza dei fabbricati in verde agricolo che finiscono per essere vessatori rispetto all'esercizio dell'agricoltura, mentre non seleziona le aree destinate all'attività agricola da quelle dove realizzare interventi residenziali o turistici; altre sono contraddittorie, come il divieto di aprire nuove cave rispetto all'obbligo di usare pietra locale per la realizzazione di opere e manufatti (artt. 26, 29, 36 e 59 norme tecniche d'attuazione), che non tiene conto del fatto che a Ustica nessuna cava è esercita; molte sono viziate da eccesso di potere per straripamento, non potendo il piano territoriale paesistico introdurre limiti al diritto di proprietà sulla base di indimostrate valenze archeologiche di alcune aree (art. 25 norme tecniche d'attuazione), né tantomeno dettare modalità costruttive di dettaglio per gli interventi del centro abitato (art. 42 norme tecniche d'attuazione).

Tutto il piano si risolverebbe poi in una indebita compressione degli ambiti rimessi dall'ordinamento all'ente locale, i cui poteri di pianificazione verrebbero di fatto svuotati, come dimostra il divieto (art. 55 norme tecniche d'attuazione) di realizzare vie di collegamento tra il porto e le restanti parti dell'isola, senza che il comune sia stato mai coinvolto nella fase di redazione del piano territoriale paesistico: e ciò in aperta violazione della norma contenuta nell'art. 23 del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40.

Inoltre, con successiva nota n. 7390/95, il comune di Ustica ha manifestato di condividere le indicazioni del piano territoriale paesistico in tema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da trasferire fuori dall'isola, ma ha sottolineato l'incongruenza tra queste previsioni e quelle del Piano regionale dei rifiuti, che prevede una discarica controllata a Ustica: da qui la necessità di un coordinamento migliore tra le varie disposizioni e le amministrazioni interessate.

Sulla base delle prefate considerazioni il comune di Ustica chiede la conseguente modifica delle disposizioni del piano paesistico;

2) opposizione proposta da Salvatore Gargano, amministratore unico della Multiresidence s.r.l., avente sede in via Petriera, ad Ustica, con atto pervenuto il 9 maggio 1995.

L'opposizione muove da una ricostruzione dell'iter, e del contenzioso insorto con la Soprintendenza di Palermo, riguardanti il progetto di ristrutturazione e riuso a fini residenziali dei fabbricati di via Petriera, individuati nella scheda n. 18/b dell'allegato n. 3 del piano e soggetti alle prescrizioni dell'art. 32 delle norme di attuazione quali elementi puntuali di valore storico-culturale e paesistico.

La società ricorrente ritiene che il piano territoriale paesistico risulti nella fattispecie illegittimo in quanto con tale strumento non è possibile costituire vincoli di sorta né, pertanto, attribuire destinazioni d'uso di tipo museale e culturale.

In tal modo il piano territoriale paesistico dell'isola di Ustica, illegittimamente, otterrebbe l'effetto di un vincolo storico-monumentale ex lege n. 1089/39 che, sul citato fabbricato, non sarebbe intervenuto;

3) opposizione proposta da Massimo Maggiore, proprietario di un terreno sito a Ustica, contrada Arso, con atto pervenuto il 9 maggio 1995.

L'opponente rileva che le schede della qualità e della trasformabilità degli ambiti 22 e 23, dove ricade il proprio terreno, non prevedono la possibilità – peraltro non esclusa dalle norme di attuazione – di realizzare ivi un campeggio. Si propone allora l'adeguamento delle precitate schede, al fine di potere realizzare un campeggio, utilizzando strutture edilizie del tipo della casa rurale usticense per la reception e per i servizi, all'interno di terreni di cui il proponente è proprietario, ricadenti in c.da Arso, negli ambiti 16, 22 e 23 del piano territoriale paesistico;

4) opposizione proposta da Marina Bacchi, proprietaria di un terreno a Ustica, contrada Falconiera, con atto pervenuto il 9 maggio 1995.

La opponente, proprietaria di un terreno in contrada Falconiera, ricadente negli ambiti di trasformabilità 44 e 45 del piano territoriale paesistico, rileva che quell'area, stravolta da alcuni detrattori (depuratore, strade, discarica, cava) individuati dal piano, è deputata da quello strumento ad attività forestale, culturale, scientifica e ricreativa. Non viene considerata, tra le attività ammesse, quella agro-pastorale.

Al riguardo la opponente osserva che proprio l'attività agricola, piuttosto che le previste iniziative culturali-scientifiche e ricreative, sia quella che meglio può consentire il recupero dell'area;

5) opposizione proposta da Giovanna e Salvatore Lopes, proprietari di una porzione di terreno a Ustica, in contrada Tramontana-Passo della Madonna, esteso complessivamente mq. 7.000 ca., con atto pervenuto l'11 maggio 1995.

I proprietari di detto terreno, ricadente nell'ambito 41 premettono che il piano paesistico è illegittimo perché contiene prescrizioni e modalità costruttive riservate ad uno strumento urbanistico e perché non è stato preceduto dalla compilazione di "elenchi" delle bellezze naturali e panoramiche tutelate dal piano medesimo. Essi contestano sostanzialmente i parametri di valutazione dell'ambito 41, nel quale non si ravvisano caratteri di pregio tali da giustificare il regime di mantenimento previsto dal piano, e che non presenta caratteristiche dissimili da quelle contigue dove il piano territoriale paesistico consentirebbe la trasformazione;

6) opposizione proposta da Milena Gentilucci, procuratore generale e legale rappresentante della I.T.M. s.r.l., proprietaria di un terreno a Ustica, contrada S. Paolo, con atto pervenuto l'11 maggio 1995.

La ricorrente, proprietaria di terreni siti in contrada S. Paolo, aveva avuto approvato dalla Soprintendenza un progetto per la realizzazione di un albergo-villaggio turistico; le previsioni del nuovo piano regolatore generale sarebbero anch'esse compatibili con i programmi della società ricorrente. Inopinatamente il piano territoriale paesistico giunge a stravolgere, ponendosi come sovraordinato al piano regolatore, ogni precedente autorizzazione e inibisce l'esercizio dell'attività turistico-alberghiera, alla quale sostituisce quella agro-pastorale. Sotto tale profilo, il piano territoriale paesistico, illegittimo perché ha contenuti e prescrizioni riservati ad uno strumento urbanistico, perché non è stato accompagnato dagli "elenchi" dei beni

paesistici che la legge prevede e perché non è stato assistito, nella sua redazione, dall'obbligatorio concerto con le amministrazioni interessate, è anche contraddittorio rispetto alle tendenze economiche prevalenti nell'isola, la cui sorte è legata allo sviluppo turistico. Il piano territoriale paesistico, che deve limitarsi a dare indicazioni riferite ai soli beni elencati all'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, finisce così per riferirsi indebitamente a tutto un territorio comunale e determina la ingerenza dell'amministrazione del paesaggio in compiti ed attribuzioni che sono del comune o dell'Amministrazione regionale competente in materia di parchi e riserve;

7) opposizione proposta da Gilda Pitruzzella, proprietaria di un immobile sito in Ustica, in vicolo Appennini n. 8, con atto spedito il 10 maggio 1995.

La ricorrente, proprietaria di un immobile sito in via Appennini n. 8, lamenta l'inserimento di tale fabbricato, ove è la sua abitazione, fra gli edifici individuati nella scheda 18/b dell'allegato 3 del piano, soggetti alle prescrizioni dell'art. 32 della norme di attuazione, e, quindi considerati elementi puntuali di valore storico-culturale e paesistico. Detta previsione snaturerebbe la destinazione abitativa dell'immobile e, da questo punto di vista, la natura del vincolo imposto dalle impugnate previsioni è una grave limitazione della proprietà privata, in contrasto con la garanzia accordata dall'art. 42 della costituzione;

8) opposizione proposta da Adalgisa Longo, proprietaria di un terreno con annesso fabbricato rurale, dall'estensione di mq. 8.000 ca., sito in Ustica, in contrada Piano dei Cardoni - Gorgo Gaezza, con atto spedito l'11 maggio 1995.

La ricorrente, proprietaria di un terreno sito nei pressi della Torre S. Maria, rileva che detta area ha destinazione urbanistica C2 secondo il piano regolare generale e, invece, ricadendo nell'ambito 51 del piano territoriale paesistico, è soggetta al regime normativo del mantenimento dove sono pienamente compatibili solo le attività agro-pastorali e culturali-scientifiche. Le previsioni del piano territoriale paesistico sono però in aperto contrasto con la morfologia del sito, privo di ogni peculiarità paesistica, e anzi naturale area di espansione del centro urbano, nonché privo di quelle valenze archeologiche apodittticamente affermate dal piano;

Vista l'opposizione spedita il 27 maggio 1995 e, quindi oltre i termini di legge, presentata da Vincenzo Restivo, proprietario di una costruzione sita in Ustica, via Rifugio n. 29, che è soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 32 delle norme tecniche d'attuazione del piano, trattandosi di un edificio individuato nella scheda n. 18/B dell'allegato 3 del piano territoriale paesistico.

Il ricorrente contesta radicalmente questa previsione, non rinvenendo ragione alcuna per cui il fabbricato di sua proprietà, privo di ogni elemento di pregio, debba ricevere dal piano una considerazione diversa e più restrittiva rispetto agli edifici facenti parte del centro urbano, ai quali esso è senza meno assimilabile.

Ritenuto opportuno pronunziarsi in ordine a tutti i reclami, opposizioni e proposte, anche se tardivi;

Acquisito quindi in ordine a tutte le suddette opposizioni, il parere della speciale commissione, espresso nella seduta del 3 ottobre 1996, nonché le controdeduzioni della competente Soprintendenza, inviate con nota n. 5080 del 26 marzo 1996;

Ritenuto di dovere rigettare parte delle suddette osservazioni per le seguenti ragioni:

— con riferimento all'opposizione proposta dal comune di Ustica, e con particolare riferimento alla presunta mancanza in seno al piano territoriale paesistico di adeguato studio e conoscenza delle caratteristiche fisiche ed ambientali del luogo, nonché delle indagini storiche ed etnoantropologiche, si ritiene sufficiente richiamare le relazioni di settore, corredate dai relativi elaborati grafici, per documentare come il piano sia stato redatto sulla base di analisi ed indagini preliminari sul campo, che attestano una adeguata e sufficiente conoscenza dello stato attuale dei luoghi e della storia dell'isola. Si può, inoltre, facilmente rilevare che il piano di Ustica, è il frutto dell'esperienza multidisciplinare a cui hanno contribuito, attraverso analisi e proposte di tutela, specialisti che afferiscono alle diverse discipline dei beni culturali.

Nella ricerca di confronto con la comunità e con gli amministratori locali, il piano è stato ufficialmente presentato ad Ustica il 28 giugno 1990, alla presenza dei responsabili dei settori che avevano redatto le indagini preliminari; già precedentemente, nel giugno 1989, la Soprintendenza di Palermo ebbe modo di approfondire le linee guida del piano in occasione di una riunione del consiglio comunale. In tal senso sembra che la Soprintendenza abbia consentito all'amministrazione comunale di prendere cognizione del piano e di fornire il proprio contributo alla sua redazione.

Con riferimento alla presunta contraddittorietà delle norme contenute nell'art. 26 delle norme di attuazione, appare significativo rilevare che, grazie all'attenta analisi dello stato di fatto, gli interventi ammissibili all'interno delle aree agricole sono distinti in funzione della particolarità del paesaggio e del rapporto tra le attività e l'ambiente in cui essa va esercitata. Si distinguono quindi:

a) aree agricole produttive dove l'attività agricola contribuisce a connotare il paesaggio;

b) aree agricole produttive di interesse agronomico e storico-ambientale;

c) aree agricole interessate da processi di modificazione legate all'uso turistico.

La norma, pertanto, contiene previsioni diversificate in rapporto alle caratteristiche dei luoghi, fermo restando il mantenimento della finalità principale dell'uso agricolo dell'area.

Tutte le prescrizioni e le relative descrizioni contenute nel piano sono frutto di numerosi sopralluoghi effettuati dai tecnici che lo hanno redatto; così per quanto riguarda l'individuazione delle zone di interesse archeologico, i risultati di tali rilevamenti sono tutti riportati nell'ampia relazione di settore che costituisce parte integrante del piano territoriale paesistico.

Le previsioni di questo strumento, del resto, non si concretano in un vincolo archeologico, ma nella prescrizione di sottoporre alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione archeologica, ogni intervento che si voglia eventualmente porre in essere in quei luoghi.

La valutazione del paesaggio e della sensibilità delle aree, definita sulla base di valori convenzionali attribuiti da esperti di settore, viene ritenuta dai ricorrenti fondata su criteri soggettivi e carenti per l'assenza di un esperto del paesaggio agrario. Tale eccezione risulta infondata avendo gli esperti di settore attribuito alle aree un determinato valore paesaggistico sulla base di dati concreti

ed oggettivi di conoscenza, come ampiamente documentato dalle analisi che hanno diffusamente riguardato anche la struttura del paesaggio agrario.

Risultano quindi espresse nel piano territoriale paesistico le ragioni e le motivazioni che giustificano il regime di salvaguardia adottato dalle norme di attuazione: queste, in quanto corrispondenti allo stato dei luoghi, sono legittime, intervenendo a tutela dei beni di interesse paesaggistico rilevante, in quanto risorse insostituibili dal punto di vista ambientale, naturalistico o storico-testimoniale.

Sotto questo profilo, l'irripetibilità e l'importanza dei beni protetti e, parallelamente, la congruità delle relative norme di attuazione del piano sono facilmente ricavabili, tanto con riferimento al paesaggio agrario quanto a quello del centro urbano, dalla lettura degli elaborati del piano, ai quali si rinvia.

Le previsioni contenute nel piano territoriale paesistico si palesano quindi come corretto esercizio della potestà, rimessa dall'ordinamento all'amministrazione dei beni culturali ed ambientali, di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la tutela paesistica di un sito, quale l'isola di Ustica, dichiarato di notevole interesse pubblico già con il decreto n. 4756 del 25 agosto 1967.

Siffatta potestà è chiamata a convivere con quella del comune, deputato ad adottare la disciplina urbanistica del territorio: si tratta di ambiti non privi di interazioni, ma il cui esercizio è del tutto autonomo quanto a presupposti e contenuti.

Scopo del piano territoriale paesistico è quello di stabilire in via preventiva - innovando rispetto alla episodicità connessa al sistema autorizzatorio di cui all'art. 7 della legge n. 1497/39 - quali forme di uso siano corrispondenti alla salvaguardia di un sistema ambientale giudicato meritevole di protezione; il piano è quindi strumento di programmazione di una azione di tutela che è dettata dalla valenza paesaggistica dei vari ambiti.

Il piano territoriale paesistico, pertanto, non ha comportato nuovi o maggiori vincoli, né con esso sono stati imposti vincoli archeologici: esso è, invero, destinato a sovrapporsi alle previsioni del piano regolatore generale, ma ciò corrisponde al vigente assetto delle competenze, secondo il quale il piano paesistico individua limiti allo sviluppo urbano per le finalità della tutela del paesaggio - risorsa collettiva da conservare nei suoi caratteri essenziali - mentre alla pianificazione urbanistica resta attribuita la regolamentazione dello sviluppo;

— con riferimento all'opposizione proposta da Salvatore Gargano si rileva che il piano territoriale paesistico non può introdurre, e non introdurre, alcun vincolo monumentale.

Il (possibile) riuso degli edifici del ricorrente come attrezzatura culturale o museo è da intendersi quindi come mera vocazione dell'immobile secondo quelle che sono le previsioni della Soprintendenza che ha redatto il piano. Questa astratta vocazione è destinata ad acquisire qualche concretezza soltanto se e quando dovesse realizzarsi l'eventualità dell'acquisizione di questi immobili da parte di un ente pubblico, fermo restando che, permanendo la proprietà privata, in relazione all'interesse di tali manufatti, le opere consentite su di essi si individuano in quelle previste dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lett. a), b) e c). Le disposizioni del piano territoriale paesistico pertanto non pregiudicano la fruizione del bene da parte del proprietario, escludendo peraltro quegli interventi speculativi, che risulterebbero contrastanti, oltre che con le caratteristiche dei manufatti edilizi, anche con il luogo in cui ricadono;

— con riferimento all'opposizione proposta da Massimo Maggiore si rileva che, con una opzione dettata dal rilevante valore ambientale degli ambiti 16, 22 e 23, in queste il piano prevede che siano compatibili solo le attività forestali, agro-pastorali, culturali-scientifiche, culturali-ricreative; secondo l'art. 8/f delle norme di attuazione, invece, il campeggio rientra fra le attività residenziali-turistiche, che indurrebbero una pressione eccessiva, e per ciò stesso, scongiurabile in quelle delicate aree di rilievo paesistico;

— con riferimento all'opposizione proposta da Giovanna e Salvatore Lopes si rileva che, in realtà, l'area in questione, che ricade nel regime normativo del mantenimento, è geomorfologicamente diversa dagli altri ambiti pianeggianti, se pur contigui, citati dai ricorrenti. Il terreno a monte della strada Tramontana si presenta, infatti, in pendenza e preminente rispetto alla stessa strada: sicché le valutazioni dell'ambito 41 contenute nel piano risultano coerenti con la realtà territoriale dell'area in questione, così come congruo risulta il regime normativo a cui essa è assoggettata.

Gli "elenchi" la cui mancanza viene denunciata dai ricorrenti, altro non sono che la dichiarazione di interesse pubblico della località oggetto del piano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge n. 1497/39. Nel caso di Ustica, quindi, tali elenchi sono stati approvati sin dal 25 agosto 1967, giusta decreto n. 4756 anzi citato. La sovrapposizione del piano territoriale paesistico alle attribuzioni comunali in materia urbanistica non appare costituire un apprezzabile vizio del piano paesistico, essendo anzi un'espressione del diritto positivo, il quale conferisce all'amministrazione del paesaggio il compito di fissare limiti allo sviluppo urbano corrispondenti alle necessità di tutela dei beni paesistici.

Le varie previsioni del piano territoriale paesistico che, secondo i ricorrenti, si risolvono in una indebita fissazione di modalità costruttive, appaiono in realtà corrispondenti alla funzione loro propria, che è quella di stabilire le condizioni che consentano alla pianificazione urbanistica comunale di prevedere uno sviluppo tale da non compromettere la realtà storica e paesaggistica del centro abitato di Ustica;

— con riferimento all'opposizione proposta da Milena Gentilucci si rileva che non sussiste in capo alla ricorrente diritto o affidamento alcuno a causa di un piano regolatore generale il cui iter approvativo non risulta concluso. Quanto alle precedenti autorizzazioni soprintendentizie, a parte la loro efficacia temporale quinquennale (art. 16, R.D. n. 1357/40), si constata che questa circostanza non concreta un vizio del piano paesistico e delle sue analisi, stante anche l'intervenuta immodificabilità del territorio decretata con decreto n. 7665 del 3 ottobre 1994, ma giustifica, piuttosto, la rimeditazione da parte della Soprintendenza dei provvedimenti autorizzativi eventualmente efficaci e non ancora eseguiti.

Quanto al difetto degli "elenchi", alla valenza urbanistica di alcune previsioni del piano territoriale paesistico e alla mancata collaborazione con l'autorità locale, si rinvia alle considerazioni volte a contraddire analoghe censure espresse dal comune di Ustica e da Giovanna e Salvatore Lopes. Si precisa ancora che, stante che tutta l'isola di Ustica è stata a suo tempo dichiarata di inte-

resse pubblico paesistico, legittimamente, giusta l'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il piano territoriale paesistico fa riferimento a quel territorio;

— con riferimento all'opposizione proposta da Gilda Pitruzzella si rileva che le prescrizioni dell'art. 32 indicano una valenza potenziale del fabbricato, ma non hanno l'effetto di determinare una variazione d'uso, o addirittura intaccare l'attuale fruizione del bene da parte della proprietaria, le cui preoccupazioni appaiono dunque eccessive ed infondate.

Valgono, nella specie, le considerazioni già formulate per il ricorso di Gargano Salvatore;

— con riferimento all'opposizione proposta da Adalgisa Longo si rileva che il contrasto fra le previsioni del piano regolatore generale e piano territoriale paesistico appare privo di rilevanza, in considerazione che, come già accennato, il piano regolatore generale non è stato ancora approvato, mentre le analisi contenute nel piano territoriale paesistico danno conto del rilievo paesistico dell'ambito in questione e delle ragioni del relativo regime di salvaguardia.

Per quel che riguarda l'aspetto archeologico, si rileva che la zona individuata nell'ambito 51, in località Torre S. Maria - Gorgo Gaezza, corrisponde ad una vasta area di frammenti di età ellenistico-romana e tardo romana, probabilmente riferibile ad una fattoria, cui sono inoltre pertinenti una piccola area necropolica subdiale, i cui resti rimangono in situ, ed un ipogeo tardo romano integro. Consentire l'attività edificatoria equivarrebbe, di fatto, a compromettere, e talora irrimediabilmente, la conservazione delle testimonianze archeologiche rilevate. Per queste ragioni, appare fondata la prescrizione di sottoporre alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione archeologica, ogni intervento che si voglia eventualmente porre in essere in quei luoghi;

— con riferimento all'opposizione tardivamente proposta da Vincenzo Restivo si rinnovano le osservazioni già formulate per le opposizioni di analogo contenuto avanzate da Gargano Salvatore e Pitruzzella Gilda;

Ritenuto anche sulla scorta dei suddetti pareri, di dovere parzialmente accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare:

— nell'opposizione descritta sub 1), laddove si rileva che la prescrizione di usare pietra locale per alcune opere e manufatti è contraddittoria con il divieto di aprire nuove cave e non tiene conto del fatto che a Ustica non vi sono cave in esercizio. E' stata effettivamente avvertita una notevole difficoltà a reperire pietra locale, non estraibile per l'assenza di cave, la cui eventuale apertura è vietata in assenza del piano regionale delle cave, previsto dalla legge n. 24/91. Il restauro e la ristrutturazione delle costruzioni in pietra, nonché il ripristino e la realizzazione di muri di recinzione o di sostegno, richiedono, al contrario, di reperire nell'Isola pietrame di identica natura e colorazione;

— nell'opposizione descritta sub 1), laddove si rileva che le previsioni del piano paesistico in tema di smaltimento di rifiuti vanno coordinate con quelle del piano regionale dei rifiuti.

Al riguardo, avendo il comune di Ustica condiviso le indicazioni del piano territoriale paesistico di trasferire i rifiuti fuori dall'isola, occorre meglio precisare la possibilità di individuare, con le relative modalità, un'area di stoccaggio dei rifiuti da trasferire;

— nelle opposizioni descritte sub 1) e 8), laddove si rileva l'introduzione di vincoli archeologici mediante il piano territoriale paesistico.

Così non è, limitandosi le cennate disposizioni a prescrivere, in alcune aree motivatamente individuate, il controllo da parte della competente Soprintendenza in occasione di eventuali interventi in quelle zone.

Si ritiene necessario, tuttavia chiarire, in tal senso le norme del piano;

— nell'opposizione descritta sub 2), laddove si rileva che il piano otterrebbe l'effetto di introdurre un vincolo storico-monumentale ex lege n. 1089/39 su un fabbricato. Così non è, limitandosi le cennate disposizioni a indicare, nel rispetto dei valori architettonico-culturali e storico-testimoniali posseduti dal bene, gli usi compatibili e gli interventi consentiti che non possono che essere volti al recupero e al restauro conservativo. Si ritiene utile chiarire in tal senso le norme di piano;

— nell'opposizione descritta sub 4), laddove si rileva che, negli ambiti di trasformabilità nn. 44 e 45 andrebbe privilegiata, per il recupero di quell'area l'attività agro-pastorale, al contrario immotivatamente esclusa dalle previsioni del piano paesistico. Al riguardo, la speciale commissione di cui all'art. 24 del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 ha osservato che il piano paesistico, nell'ambito 44, indica l'attività agro-pastorale tra quelle ammesse, seppure con un grado di scarsa compatibilità.

La stessa commissione, ha anche rilevato che considerato che per le aree definite coltivazioni collinari e costiere abbandonate con reinsediamento degli elementi di macchia erano stati individuati fra gli indirizzi d'intervento e potenzialità d'uso anche indirizzi di tipo agricolo in cui sono compatibili cambiamenti colturali con riferimento alle tipologie agricole locali, potrebbe parzialmente accogliersi l'opposizione prevedendo che negli ambiti in questione siano ammesse anche attività agricole che afferiscano alle tipologie tradizionali dell'isola;

— ha anche sottolineato che tali ambiti sono di rilevante interesse, non a caso individuati nelle schede degli ambiti con sensibilità del paesaggio "molto alta" ed "eccezionale", in virtù del sovrapporsi di diverse componenti, fra le quali la presenza di preesistenze archeologiche, oltre ad essere contraddistinti da rilevanti valenze geologiche, biologiche e paesaggistiche. Queste considerazioni non escludono che quello che rimane uno degli scorci più suggestivi dell'isola, malgrado la cava di sabbia e il depuratore che vi hanno pesantemente inciso, non risulterebbe leso nei suoi caratteri dell'attività agropastorale, che, secondo quanto rilevato dalla commissione, va considerata compatibile – sia pure limitatamente – sempre che il suo esercizio sia subordinato all'autorizzazione e alla vigilanza della sezione archeologica della Soprintendenza. Si ritiene, dunque, di dover chiarire in tal senso la scheda della qualità e della trasformabilità degli ambiti nn. 44 e 45 del piano;

Ritenuto di dovere, conseguentemente, modificare il testo di alcune delle norme di attuazione facenti parte del piano territoriale dell'isola di Ustica, precedentemente adottato e pubblicato, e precisamente:

— art. 25, quarto comma: «Nelle aree archeologiche sub a), fermo restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla sezione archeologica della Soprintendenza, in base ai vincoli imposti dalla legge n. 1089/39, si applica il regime della conservazione e del mantenimento di cui all'art. 7 delle presenti norme e come indicato nella tav. 39.»;

— art. 25, quinto comma: «Nelle zone e negli elementi compresi nelle categorie di cui alla lett. b) gli interventi di tutela e valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti di contenuto esecutivo, formati di intesa con la competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo. Tali piani o progetti possono prevedere anche la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta. L'assetto definitivo di tali aree è definibile solo dopo la campagna di scavi che sarà indicata dalla competente Soprintendenza.»;

— art. 25, settimo comma: «Nelle aree di cui alle lett. a) e b), fatta eccezione per la zona archeologica nella quale è già in fase di avanzata realizzazione il progetto del parco archeologico dei Faraglioni, ogni trasformazione dei luoghi, comprese le attività di studio, ricerca, scavo e restauro e inerenti i beni archeologici, nonché gli eventuali interventi di trasformazione connessi a tale attività, le recinzioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, deve essere sottoposta preventivamente all'autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione archeologica.»;

— art. 25, ottavo comma, primo alinea: «Nelle zone e gli elementi compresi nella categoria di cui alla lett. c), oltre alle attività indicate nel comma precedente, e ferme comunque restando eventuali disposizioni più restrittive a seconda dei casi dettate dalla competente Soprintendenza, sono indicate:»;

— art. 25, nono comma, primo alinea: «Non sono invece indicate:»;

— art. 25, decimo comma: «Anche nelle zone e negli elementi compresi nelle categorie di cui alla lett. c), qualsiasi intervento dovrà essere preventivamente sottoposto all'autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, sezione archeologica»;

— art. 32, secondo comma: «Per tali edifici gli usi compatibili sono il riutilizzo, nel mantenimento della struttura originaria, come attrezzature culturali o musei.»;

— art. 58, quarto comma: «Sia la localizzazione delle aree di stoccaggio che i relativi progetti esecutivi delle diverse opere funzionali ad esso connesse, i quali dovranno dettagliatamente indicare le soluzioni per ridurre l'impatto all'interno del contesto territoriale, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza.»;

— art. 59, quarto comma: «I suddetti progetti di recupero ambientale potranno prevedere l'eventuale prosecuzione dell'attività estrattiva esclusivamente limitata al reperimento in loco dei materiali lapidei atti a soddisfare i fabbisogni dell'isola, al fine di consentire il mantenimento della tipologia costruttiva tradizionale nelle nuove opere o nel recupero di quelle esistenti.»;

Ritenuto di dovere inoltre modificare il testo di alcune delle "schede della qualità e trasformabilità" facenti parte (allegato 1) del piano territoriale paesistico precedentemente adottato e pubblicato, e precisamente:

Scheda della qualità e trasformabilità dell'ambito 44 - Indirizzi di intervento:

— è aggiunta la seguente indicazione: "L'esercizio dell'attività agro-pastorale è consentito nei limiti imposti dal rispetto dei precedenti indirizzi di intervento e sempre previa autorizzazione e sorveglianza della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione per i beni archeologici";

Scheda della qualità e trasformabilità dell'ambito 45 - Attività compatibili:

— "Agro pastorale [I]";

Scheda della qualità e trasformabilità dell'ambito 45 - Indirizzi di intervento:

— è aggiunta la seguente indicazione: "L'esercizio dell'attività agro-pastorale è consentito nei limiti imposti dal rispetto dei precedenti indirizzi di intervento e sempre previa autorizzazione e sorveglianza della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione per i beni archeologici";

Ritenuto di dovere apportare alcune correzioni materiali al testo dell'art. 3 delle norme tecniche di attuazione depennando le indagini fotografiche ivi elencate sub 27) e 28), in quanto non compresi tra gli elaborati allegati al piano territoriale paesistico del piano territoriale paesistico di Ustica;

Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del piano territoriale paesistico di Ustica e di tutti i suoi elaborati, così come in precedenza adottati e pubblicati ai sensi della legge n. 1497/39;

Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta all'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio di Ustica in considerazione dei suoi specifici valori paesistici ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto piano territoriale paesistico, compilato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39, in conformità al parere della speciale commissione istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40;

Rilevato che l'approvazione del piano territoriale paesistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata sottoposta alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;

Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni del piano territoriale paesistico. Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nella cosa e che è preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di essa;

Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il piano territoriale paesistico dell'isola di Ustica, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;

Ritenuto di dovere conseguentemente sottoporre il territorio di Ustica alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del piano, che integra, regolamentandola quella del vincolo paesaggistico di cui al D.P.R.S. n. 4756 del 25 agosto 1967;

Ritenuto di dovere pronunziare, in concomitanza all'approvazione del piano territoriale paesistico, la decadenza delle misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91 sul territorio di Ustica giusta decreto n. 7665 del 3 ottobre 1994;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, è approvato il piano territoriale paesistico dell'isola di Ustica, risultante dagli elaborati grafici, dalle schede, dalla parte motiva e descrittiva e dalle norme di attuazione che, unitamente ai verbali delle sedute del 15 giugno 1994 e del 3 ottobre 1996 della speciale commissione di cui al R.D. n. 1357/40, si allegano al presente decreto come parte integrante e sostanziale.

Art. 2

A far data dall'entrata in vigore del piano paesistico territoriale dell'isola di Ustica, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1 bis della legge n. 1497/39 il territorio di Ustica è sottoposto a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le disposizioni di detto piano.

Art. 3

Con riferimento alle zone sottoposte a precedente vincolo paesaggistico, giusta D.P.R.S. n. 4756 del 25 agosto 1967 e dell'art. 1 della legge n. 431/85, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto piano territoriale paesistico.

La Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge n. 1497/39, accertando la conformità dei progettati interventi alle disposizioni del piano.

L'ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal piano territoriale paesistico e dai suoi allegati.

Il D.P.R.S. n. 4756 del 25 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 2 settembre 1967, è in tal senso integrato.

Art. 4

A far data dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico dell'isola di Ustica sono decaduti i vincoli di immodificabilità temporanei adottati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91 giusta decreto n.7665 del 3 ottobre 1994.

Art. 5

Ai sensi degli artt. 3, 4, terzo comma, e 5 della legge n. 1497/39, il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente ai sopracitati verbali della speciale commissione di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40, e agli elaborati del piano territoriale paesistico ad esso allegati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Ustica, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della stessa *Gazzetta*, assieme agli elaborati grafici e alle norme di uso del territorio, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Ustica, affinché chiunque ne possa prendere visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo del comune di Ustica.

Palermo, 28 maggio 1997.

L'assessore: D'ANDREA

Allegati

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO EX ART. 24, R.D. N. 1357/40, PER LA DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

Verbale del 3 ottobre 1996

Il giorno tre ottobre millenovecentonovantasei alle ore 9,30 presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Direzione beni culturali ed educazione permanente, ha luogo la seduta del comitato tecnico-scientifico, convocata con nota prot. n. 818 del 26 settembre 1996 dal presidente con il seguente ordine del giorno:

1) esame delle opposizioni ed osservazioni al piano territoriale paesistico dell'isola di Ustica;

2) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del comitato:

— dott. Antonino Scimemi, Direttore regionale beni culturali ed ambientali;

— arch. Giuseppe Parello, delegato dal soprintendente di Agrigento;

— arch. Salvatore Scuto, soprintendente di Caltanissetta;

— arch. Piero Gurgone, delegato dal soprintendente di Enna;

— arch. Alessandra Ministeri, delegata dal soprintendente di Messina;

— dott.ssa C. Angela Di Stefano, soprintendente di Palermo;

— dott.ssa Alessandra Trigilia, delegata dal soprintendente di Siracusa;

— dott.ssa Rosalia Camerata Scovazzo, soprintendente di Trapani;

— prof. Paolo Avarello, esperto;

— prof. Giulio Crescimanno, esperto;

— prof. Roberto Gambino, esperto;

— prof. Guido Scaletta, rappresentante Istituto nazionale urbanistica;

— arch. Giuseppe Gini, dirigente coordinatore, gruppo XXIV/BC;

— arch. Felice Bonanno, direzione regionale della programmazione.

Svolge funzioni di segreteria il sig. Andrea Lupo, dipendente dell'Assessorato beni culturali ed ambientali in servizio presso il gruppo "ufficio del piano".

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, alle ore 10,00 il dott. Antonino Scimemi, delegato con nota prot. n. 1397 del 2 ottobre 1996 dall'on.le Assessore prof. Giuseppe D'Andrea a presiedere la riunione, apre i lavori ai quali assistono:

— arch. Guido Meli, direttore sezione P.A.U. Soprintendenza di Palermo;

— arch. Lina Bellanca, dirigente tecnico della Soprintendenza di Palermo.

Preliminarmente viene posta all'attenzione del comitato la proposta avanzata dal comune di Ustica con nota prot. n. 3716 del 18 maggio 1996, con la quale viene individuata, a seguito delle prescrizioni contenute nell'art. 58 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico, un'area di stoccaggio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ricadente all'interno dell'ambito 15 del piano territoriale paesistico in località Arso, in una zona posta a valle dell'esistente dissalatore.

In riferimento a tale proposta la Soprintendenza di Palermo con nota prot. n. 11295 del 17 luglio 1996 inviata all'Assessorato beni culturali ha segnalato che la scelta operata dal comune confliggerebbe con le indicazioni che il piano territoriale paesistico fornisce per tale ambito, il quale viene dallo stesso piano sottoposto a tutela orientata ed a un regime normativo di "mantenimento" dove le uniche attività compatibili risultano essere quelle agro-pastorali e culturali-scientifiche e ricreative. Ha ritenuto la Soprintendenza, comunque, che le stesse non avrebbero arrecato alcun apprezzabile nocumento al livello di tutela a cui è sottoposto l'ambito in questione.

L'Assessorato regionale beni culturali ed ambientali, con nota prot. n. 3326, gruppo VII del 27 settembre 1996, riteneva a tale proposito opportuna una disamina delle indicazioni espresse in sede di ratifica ed approvazione del piano paesistico da parte del comitato tecnico-scientifico.

In tale consesso la Soprintendenza ribadisce che la proposta progettuale del comune, oltre che soddisfare una specifica statuizione del piano (art. 58) e le stesse indicazioni poste a conclusione della conferenza di servizio del 16 ottobre 1995 avente natura meramente ricognitiva e propositiva, potrebbe, e per la vicinanza ad un'opera infrastrutturale già esistente (il dissalatore) e per il fatto che sfrutterebbe un accesso stradale già realizzato, non compromettere l'esistenza dei caratteri peculiari dell'ambito, fermo restando che un parere definitivo dell'opera potrà essere espresso solo dopo la presentazione di un progetto esecut. o che, approfondendo i particolari riguardanti la sistemazione esterna dell'area di stoccaggio, individui delle scelte atte a ridurre l'impatto visivo delle opere da realizzare.

Il comitato, presa in esame la problematica, non ritiene a tale riguardo di dover esprimere una propria valutazione nel merito della specifica proposta, in quanto il già citato art. 58 chiarisce sufficientemente la questione. Infatti, dovendosi adeguare l'attuale sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad una riorganizzazione generale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti tramite tecniche che consentano metodi di riciclaggio, riutilizzo, stoccaggio e trasporto degli stessi rifiuti fuori dall'isola, il piano, nel porre la necessità di una localizzazione di idonee aree di stoccaggio, descrive i criteri di valutazione generale, che nell'opera di ubicazione degli impianti devono tener conto soprattutto delle caratteristiche paesistico ambientali del contesto territoriale e delle trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di accesso. In altri termini, le suddette valutazioni, che spettano comunque all'organo competente in materia di tutela paesistica, non vengono dalla norma in questione limitate ad un mero riscontro delle compatibilità individuate dal piano tra l'opera da realizzare e le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area dove dovrebbe sorgere, ma, sostenute da una forte motivazione quale la riorganizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti la cui risoluzione è di fatto fondamentale per la complessiva tutela paesaggistico-ambientale dell'isola, trovano idonei elementi di giudizio nelle più articolate relazioni territoriali, in cui si inseriscono, come nella fattispecie, anche le possibili connessioni ad opere infrastrutturali già esistenti.

Allo scopo invece, di meglio chiarire alcune modalità di intervento, il comitato ritiene opportuno integrare il testo dell'art. 58 con il seguente comma:

«Sia la localizzazione delle aree di stoccaggio che i relativi progetti esecutivi delle diverse opere funzionali ad esse connesse, i quali dovranno dettagliatamente indicare le soluzioni per ridurne l'impatto all'interno del contesto territoriale, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza».

Ritenuta esaurita la questione, il dott. Scimemi porta a conoscenza che avverso il piano territoriale paesistico dell'isola di Ustica sono stati presentati, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/39, nove ricorsi, la cui natura, a volte solo propositiva, potrebbe incidere nella modifica di alcune parti della normativa del piano, per la cui adozione lo stesso comitato ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 15 giugno 1994. Pertanto il comitato dovrà nel merito di ciascuna opposizione esprimere le proprie valutazioni prima della definitiva approvazione del piano territoriale paesistico. A tal'uopo il dott. Scimemi, al fine di garantire una organica discussione dei punti oggetto dei ricorsi presentati, propone la trattazione separata di ogni singola opposizione, su cui il comitato si esprimerà nel merito dopo aver preso lettura delle eccezioni sollevate dal o dai proponenti ed aver quindi ascoltato le relative controdeduzioni formulate dalla Soprintendenza di Palermo. Il comitato, trovandosi daccordo con lo svolgimento dei lavori proposto, puntualizza però che verranno dallo stesso prese in esame soltanto quelle eccezioni che per la loro natura indichino una modifica dei contenuti del piano e della sua normativa d'uso e non anche eventuali richiami a vizi procedurali e/o amministrativi, ovvero a diversa interpretazione giuridica di fatti che esulano dalle competenze tecnico-scientifiche del comitato.

Si passa quindi all'esame dell'opposizione proposta dal comune di Ustica, il quale mette in evidenza presunti eccessi di potere nella elaborazione del piano per mancanza di adeguati presupposti, contraddittorietà delle norme, assenza di coordinamento con l'ente locale, difetto di competenza. Particolare attenzione critica viene rivolta alle indicazioni fornite dal piano per il paesaggio agrario, ciò in quanto, secondo l'amministrazione comunale, soprattutto in tali aree trovano applicazione le norme del piano territoriale paesistico, essendo le rimanenti parti del territorio già soggette a vincoli di altra natura.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che in merito alla presunta mancanza di adeguato studio e conoscenza delle caratteristiche fisiche ed ambientali del luogo, nonché delle indagini storiche ed etnoantropologiche, è sufficiente richiamare le relazioni di settore, corredate dai relativi elaborati grafici, per documentare come il piano sia stato redatto sulla base di analisi ed indagini preliminari sul campo, che attestano un'adeguata e sufficiente conoscenza dello stato attuale dei luoghi e della storia dell'isola. E', inoltre, facilmente rilevabile che il piano di Ustica, la cui fase di redazione è stata coordinata da un consulente esterno esperto in materia di pianificazione territoriale, è il frutto di un'esperienza multidisciplinare a cui hanno contribuito, attraverso analisi e proposte di tutela, gli specialisti che, all'interno della Soprintendenza di Palermo, afferiscono alle diverse discipline dei beni culturali.

Nella ricerca di confronto con la comunità locale, ancora nella fase di studio e sebbene il succedersi di diverse amministrazioni a Ustica non ha consentito di attivare organici rapporti con l'ente locale, si sono avuti diversi incontri ufficiali con soggetti politici e tecnici (vedi la riunione con il consiglio comunale del giugno 1989 e la presentazione ufficiale ad Ustica del 28 giugno 1990), attrave. o i quali la Soprintendenza ha avuto modo di approfondire le linee guida del piano.

In riferimento alla presunta contraddittorietà delle norme del piano territoriale paesistico aventi natura prescrittiva nel settore agricolo, appare opportuno precisare, sostiene ancora la Soprintendenza, che, grazie all'attenta analisi dello stato di fatto, gli interventi ammissibili all'interno delle aree agricole vengono distinti in funzione della particolarità e del rapporto con il paesaggio; vengono infatti individuate dal piano:

a) le aree agricole produttive "dove l'attività agricola contribuisce a connotare il paesaggio";

b) le aree agricole produttive di interesse agronomico e storico-ambientale;

c) le aree agricole "interessate da processi di modificazione legati all'uso turistico". La norma pertanto, si diversifica in rapporto alle caratteristiche dei luoghi, fermo restando il mantenimento della finalità principale dell'uso agricolo dell'area.

La presunta mancanza di adeguata conoscenza del territorio determinerebbe, secondo il comune di Ustica, per la restrittività di alcune norme, la violazione dell'art. 42 della costituzione che tutela la proprietà privata. Al riguardo la Soprintendenza rileva ancora una volta che le individuazioni fornite da piano sono il frutto di numerosi sopralluoghi e che per quanto riguarda in particolare il settore archeologico, i rilevamenti effettuati sono tutti riportati nell'ampia relazione di settore.

Analoga infondatezza avrebbero, secondo la Soprintendenza, le eccezioni sollevate riguardo alla valutazione del paesaggio e della sensibilità delle aree fondate, così come sostiene il comune, su criteri soggettivi e carenti per l'assenza di un esperto del paesaggio agrario. Infatti tali valutazioni sono state definite sulla base di valori convenzionali attribuiti da esperti di settore, i quali hanno ampiamente documentato con dati concreti ed oggettivi di conoscenza le loro analisi che hanno diffusamente riguardato anche la struttura del paesaggio agrario.

In merito, infine, a quanto rilevato dal comune sulle norme riguardanti l'estrazione e l'utilizzazione della pietra locale, la Soprintendenza ritiene opportuno approfondire la questione sottolineando che recenti episodi a Ustica (rivestimento in pietra dei muri lungo la strada per il dissalatore) hanno messo in evidenza quale sia la difficoltà di reperimento della pietra locale, non estraibile in loco per assenza di cave, la cui eventuale apertura è vietata dalla normativa di settore. Il restauro e la ristrutturazione delle costruzioni in pietra e analogamente il ripristino e la realizzazione di muri di recinzione o di sostegno richiederebbero la possibilità di reperimento nell'isola di pietra di identica natura e colorazione.

Il comitato conferma nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano. I problemi sollevati dal comune di Ustica con il ricorso in questione trovano immediata soluzione nel piano e attraverso una corretta interpretazione e gestione dello stesso. Il comitato è dell'opinione invece di accogliere la preoccupazione espressa dal comune e condivisa dalla stessa Soprintendenza riguardo ai problemi connessi alle attività estrattive; ritiene pertanto utile, intervenendo con appositi progetti di recupero e sistemazione delle cave dismesse, integrare l'art. 59 della normativa con il seguente comma conclusivo:

«I suddetti progetti di recupero ambientale potranno prevedere l'eventuale prosecuzione dell'attività estrattiva esclusivamente limitata al reperimento in loco dei materiali lapidei atti a soddisfare i fabbisogni dell'isola al fine di consentire il mantenimento della tipologia costruttiva tradizionale nelle nuove opere o nel recupero di quelle esistenti».

Si passa quindi all'esame dell'opposizione proposta da Salvatore Gargano, amministratore della società Multiresidence s.r.l., che, interessato al riuso a fini residenziali dei fabbricati di via Petreria, individuati nella scheda n. 18/b dell'allegato n. 3 del piano e soggetti alle prescrizioni dell'art. 32 delle norme di attuazione quali elementi puntuali di valore storico-culturale e paesistico, ritiene nella fattispecie illegittimo che il piano territoriale paesistico costituisca vincoli e attribuisca destinazioni d'uso anche di tipo museale e culturale.

La Soprintendenza rileva al riguardo che con il piano non si è inteso costituire alcun tipo di vincolo, non essendo questo lo strumento per dichiarare di interesse pubblico beni aventi comunque requisiti storico-culturali e paesaggistici. Obiettivo del piano è però, sulla base delle analisi effettuate, individuare gli usi compatibili dei beni rispetto alla loro intrinseca natura storico-culturale e paesaggistica ai fini di una corretta salvaguardia e valorizzazione. Ciò evidentemente non va confuso con la destinazione d'uso che è tutt'altra cosa e che discende da strumenti prescrittivi diversi dal piano territoriale paesistico. Nel caso in specie la norma (art. 32) non pregiudica la fruibilità del bene da parte dell'attuale proprietario ma indica, nel rispetto dei valori architettonico-culturali e storico-testimoniali posseduti dal bene, gli usi compatibili e gli interventi consentiti che non possono che essere volti al recupero e al restauro conservativo.

Il comitato condivide nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, ritenendo pertanto infondate le eccezioni proposte dal ricorrente. Affinché sui presupposti sopra enunciati non insorgano dubbi di alcun genere, il comitato ritiene però opportuno modificare il secondo comma dell'art. 32 delle norme di attuazione nel seguente modo:

«Per tali edifici gli usi compatibili sono il riutilizzo, nel mantenimento della struttura originaria, come attrezzature culturali o musei».

Si passa quindi alla proposta avanzata da Massimo Maggiore, il quale chiede di poter realizzare un campeggio utilizzando strutture edilizie del tipo della casa rurale usticense per la reception e per i servizi, all'interno di terreni, di cui il proponente è proprietario, ricadenti in contrada Arso negli ambiti 16, 22, e 23.

Considerato che per tali ambiti il piano prevede che siano compatibili solo le attività forestali, agro-pastorali, culturali-scientifiche, culturali-ricreative, visto che il campeggio rientra ai sensi dell'art. 8/f delle norme di attuazione fra le attività residenziali-turistiche e considerato, inoltre, che permangono fondate le previsioni del piano nel merito delle prescrizioni relative agli ambiti 16, 22 e 23 la Soprintendenza non ritiene di poter accogliere la suddetta proposta.

Il comitato conferma nel merito le osservazioni della Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.

Si passa quindi ad esaminare la proposta avanzata da Marina Bacchi al fine di utilizzare per attività agro-silvopastorale i terreni, di cui la stessa è proprietaria, ricadenti in contrada Falconiera negli ambiti 44 e 45, estesi per circa 100.000 mq.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che per tali ambiti il piano prevede che siano compatibili solo le attività forestali, culturali-scientifiche e culturali-ricreative. E' da rilevare, però, che nell'ambito 44 viene indicata, seppure con grado di compatibilità scarsa, l'attività agro-pastorale. Considerato che per le aree definite "coltivazioni collinari e costiere abbandonate con reinsediamento degli elementi di macchia" erano stati individuati, fra gli "indirizzi di intervento e potenzialità d'uso" anche indirizzi di tipo agricolo in cui sono compatibili cambiamenti colturali con riferimento alle tipologie locali, potrebbe parzialmente accogliersi la proposta prevedendo che negli ambiti in questione siano ammesse anche attività agricole che afferiscano alle tipologie tradizionali dell'isola.

Ma occorre precisare, prosegue la Soprintendenza, che tali ambiti sono di rilevante interesse, non a caso individuati nelle schede degli ambiti con sensibilità del paesaggio "molto alta" ed "eccezionale", in virtù del sovrapporsi di diverse componenti, fra le quali la presenza di preesistenze archeologiche.

L'ambito 44 corrisponde alla zona nord-orientale dell'isola, ai piedi della rocca della Falconiera, e vi sono state segnalate le abitazioni rupestri in località "Tiro a segno" (sito n. 7), anch'esse certamente riferibili all'abitato tardoromano cui è pertinente la necropoli dislocata sul versante occidentale della Falconiera ma gran parte distrutte da una cava di sabbia moderna, e un'area di frammenti di epoca ellenistico-romana (sito n. 8), probabilmente una fattoria. Inoltre in tale ambito insiste la zona del villaggio preistorico, distrutto dalla costruzione del depuratore comunale, in località "omo morto" (sito n. 9), benché sia stata identificata con una qualità bassa proprio perché ormai scarsamente significativa sotto il profilo archeologico. Naturalmente tale ambito territoriale è contraddistinto da una serie di "valori" non antropici di tipo geologico, biologico e paesaggistico, particolarmente significativi trattandosi di uno degli scorci più suggestivi dell'isola dove gli indirizzi di tutela tengono conto complessivamente di tutti i fattori culturali rilevanti ivi riscontrabili.

L'ambito 45 corrisponde alla rocca della Falconiera e alle emergenze archeologiche riferibili all'abitato romano ivi localizzato (siti nn. 1/6). In particolare il versante nord è interessato dalla presenza di cisterne ancora da esplorare, tra cui quella monumentale scavata dal Mannino negli anni '80 (sito n. 6), e, ancora, dalla grande scala tagliata nella roccia che si diparte dall'estremità orientale della rocca scendendo sino alla punta dell' "omo morto". Tutto ciò lascia presupporre una probabile estensione dell'abitato, realizzato su terrazzamenti, su tali pendici, le uniche che possono ancora prestarsi ad una esplorazione scientifica, considerato il fitto rimboschimento operato sul fianco sud della rupe. Oltretutto lungo il versante nord sono dislocate aree di necropoli di epoca romana (colombari, sito n. 5) ed in generale tutta la rocca si presenta come unico complesso archeologico di eccezionale rilevanza, trattandosi del princi-

pale abitato ellenistico-romano di Ustica, che va salvaguardato anche sotto il profilo dell'integrità ambientale.

Per le considerazione sopraesposte, la Soprintendenza conclude ritenendo scarsa la compatibilità di entrambi gli ambiti all'attività agro-pastorale, anche se specializzata, in quanto la possibile piantumazione di vigneto o di altre colture arboree, potrebbe compromettere irrimediabilmente la conservazione delle testimonianze archeologiche rilevate.

Il comitato, vista la rilevanza archeologica delle aree in questione, rimanda alle autonome competenze di valutazione attribuite dall'art. 25 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico alla Soprintendenza.

Si passa quindi all'esame dell'opposizione presentata da Giovanna e Salvatore Lopes che, proprietari di un terreno di 7.000 mq. in contrada Tramontana ricadente nell'ambito 41, contestano sostanzialmente i parametri di valutazione di tale ambito, ritenuto non dissimile da quelli contigui dove il regime normativo consentirebbe la trasformazione.

A tale riguardo la Soprintendenza sottolinea che l'area in questione, che ricade nel regime normativo del mantenimento, è geomorfologicamente diversa dagli ambiti pianeggianti contigui citati dai ricorrenti. Il terreno a monte della strada Tramontana si presenta, infatti, in pendenza e preminente rispetto alla stessa strada. L'area è inoltre assoggettata agli effetti della normativa regionale in materia forestale, rientrando tra le zone di rispetto boschivo. Sicché le valutazioni formulate dal piano per l'ambito 41 risultano coerenti con la realtà territoriale dell'area in questione, come coerente risulta il regime normativo a cui essa è assoggettata.

Il comitato condivide nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, ritenendo pertanto infondate le eccezioni proposte dal ricorrente.

Si passa quindi all'opposizione proposta da Milena Gentilucci legale rappresentante della I.T.M. s.r.l., che, proprietaria di terreni siti in contrada S. Paolo, aveva avuto approvato dalla Soprintendenza un progetto per la realizzazione di un albergo-villaggio turistico. Adesso le previsioni del piano territoriale paesistico modificherebbero la destinazione urbanistica prevista dal piano regolatore generale, rendendo inattuabili i programmi della società ricorrente.

La Soprintendenza respinge tale asserzione ribadendo, come già fatto osservare in precedenza, che obiettivo del piano è individuare gli usi compatibili dei beni rispetto alla loro intrinseca natura storico-culturale e paesaggistica ai fini di una corretta salvaguardia e valorizzazione e non quello di definire destinazioni d'uso, che discendono dall'attuazione degli appositi strumenti urbanistici. La lamentela non appare rilevante in relazione anche all'attuale iter di approvazione del piano regolatore generale di Ustica che non risulta essere stato concluso.

Il comitato condivide nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, ritenendo pertanto infondate le eccezioni proposte dal ricorrente.

Si passa quindi all'opposizione presentata da Gilda Pitruzzella, che, proprietaria di un immobile sito in via Appennini n. 8, lamenta l'inserimento di tale fabbricato tra gli edifici individuati nella scheda 18/b dell'allegato 3 del piano, edifici questi soggetti alle prescrizioni dell'art. 32 delle norme di attuazione, quali elementi puntuali di valore storico-culturale e paesistico. Detto immobile viene utilizzato come abitazione principale da parte della proprietaria e la previsione di variazione d'uso e la natura del vincolo appaiono come una limitazione della proprietà privata in contrasto con l'art. 42 della Costituzione.

Anche per tale ricorso la Soprintendenza ribadisce quanto già fatto osservare per una precedente ed analoga opposizione. Il ricorrente è incorso in una errata interpretazione valutando che le prescrizioni dell'art. 32 valessero quale assoggettamento a vincolo e a particolare destinazione d'uso del bene in oggetto. Ad esso, però, possedendo il manufatto i requisiti storico-culturali e paesistici rilevabili dalle analisi effettuate dal piano, sono stati attribuiti gli usi compatibili e gli interventi consentiti la cui osservanza, demandata ad eventuali e successivi appositi provvedimenti, potrà consentirne la salvaguardia e la migliore valorizzazione.

Il comitato, nel condividere nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, ritiene infodate le eccezioni proposte dal ricorrente. Valgono pertanto le stesse considerazioni già espresse in occasione dell'esame del ricorso presentano da Salvatore Gargano.

Si passa quindi all'esame del ricorso presentato da Adalgisa Longo, la quale, proprietaria di un terreno sito nei pressi della Torre S. Maria, rileva che detta area ha destinazione urbanistica C2 secondo il P.R.G. e, invece, ricadendo nell'ambito 51 secondo il piano, è soggetta al regime normativo del mantenimento dove sono pienamente compatibili solo le attività agro-pastorali e culturali-scientifiche. Viene inoltre contestata la presenza di resti archeologici nell'area in questione.

Appare privo di rilevanza per la Soprintendenza l'eventuale contrasto tra le previsioni del P.R.G. e il piano territoriale paesistico vista la diversa natura tecnica e giuridica dei due strumenti e avendo il piano territoriale paesistico, quale strumento di settore, il compito e la legittima efficacia giuridica di individuare ed indicare, anche al piano regolatore generale che le deve fare proprie, le azioni per il perseguimento di una corretta tutela delle valenze culturali e paesaggistiche del territorio.

Per quel che riguarda l'aspetto archeologico, la Soprintendenza rileva che la zona individuata nell'ambito 5, in località Torre S. Maria-Gorgo Gaezza, corrisponde ad una vasta area di frammenti di età ellenistico-romana e tardoromana, probabilmente riferibile ad una fattoria, cui sono inoltre pertinenti una piccola area necropolica subdiale, i cui resti rimangono in situ, ed un ipogeo tardoromano integro. Nel 1987 era stato previsto lo scavo di questo ipogeo, che non fu possibile effettuare poiché all'atto dell'inizio dei lavori è mancato il bonario assenso dei proprietari del lotto. Consentire l'attività edificatoria equivarrebbe, di fatto, a compromettere, e talora irrimediabilmente, la conservazione delle testimonianze archeologiche rilevate.

Il comitato condivide nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, ritenendo pertanto infondate le eccezioni proposte dal ricorrente.

Si passa infine all'esame dell'opposizione proposta da Vincenzo Restivo, che, proprietario di un immobile sito in via Rifugio n. 29 soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 32 delle norme di attuazione del piano, eccepisce riguardo la rilevanza architettonica e storico-culturale attribuita dal piano al proprio manufatto.

I requisiti dell'immobile in oggetto, rileva la Soprintendenza, sono pertinentemente descritti nella scheda 18/b dell'allegato 3 del piano territoriale paesistico e vengono del tutto riconfermati. Valgono comunque per tale ricorso le considerazioni già espresse nel corso dell'esame delle opposizioni di analoga fattispecie.

Il comitato, condividendo nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, ritiene infondate le eccezioni proposte dal ricorrente.

A questo punto il dott. Scimemi, avendo il comitato esaurito l'esame dei ricorsi in discussione al punto all'ordine del giorno, comunica che il presente verbale, il quale viene letto ed approvato, verrà trasmesso al competente gruppo di lavoro dell'Assessorato beni culturali ed ambientali ai fini dell'approvazione definitiva del piano territoriale paesistico dell'isola di Ustica.

Alle ore 13,30 viene sciolta la seduta.

Il segretario del comitato
Lupo

Il presidente del comitato
Scimemi

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL'ISOLA DI USTICA

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

LA FORMA DEL RILIEVO: CARTA DELL'ACCLIVITÀ

1

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

LA FORMA DEL RILIEVO: IL MODELLO DIGITALE

2

△ L'ISOLA DA S.E.

▷ CALA S.MARIA

▷ DA L.VON HABSBURG

L'ISOLA DA N.O. ▽

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

MORFOLOGIA DI SINTESI

4

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

IL PAESAGGIO E IL LITORALE: SPALMATORE

6

1-LA COSTA BASSA E ROCCIOSA

2-CALA DEL PATRICUONO-AMMASSI LAVICI COLONNARI

5-CALA SIDOTI

4-PUNTA SPALMATORE

3-PUNTA CAVAZZI

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale ai Beni Culturali, ambientali e alla P.I.
Comune di Ustica
Piano Territoriale Paesistico dell'isola di Ustica
art. 5 della Legge 29.6.1939, n. 1497/39
Elaborato allegato al D.A. n. 6293 del 28.5.97
L'ASSESSORE
(On. Prof. Giuseppe D'Andrea)

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

IL PAESAGGIO E IL LITORALE: TRAMONTANA

7

1 - LA SCOGLIERA ALTA CON I VERSANTI A PICCO

2 - IL PROMONTORIO DELLA FALCONIERA

3 - GLI SCOGLI DEL COLOMBARO

4 - LA FALESIA ATTIVA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale ai Beni Culturali, ambientali e alla P.I.

Comune di Ustica
Piano Territoriale Paesistico dell'Isola di Ustica
art. 5 della Legge 29.6.1939, n. 1497/39
Elaborato allegato al D.A. n. 6293 del 28.5.97;

L'ASSESSORE
(On. Prof. Giuseppe D'Andrea)

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

IL PAESAGGIO E LA PIANURA: OLIASTRELLO-S. PAOLO-ARSO

8

1-IL PIANO DEI CARDONI

2-IL VERSANTE SCOSCESO E I TERRAZZI AGRICOLI

3-IL DISEGNO DEI CAMPI

4-IL TIMPONE BASILE E LA FAGLIA

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

IL PAESAGGIO AGRARIO

14

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

EMERGENZE STORICO-CULTURALI
ARCHITETTONICHE E URBANISTICHE

15

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

TIPOLOGIA E MORFOLOGIA DELL'INSEDIAMENTO

17

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL'ISOLA DI USTICA

STRUTTURA DEL PAESAGGIO URBANO: LE FORME DEL TESSUTO

20

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

STRUTTURA DEL PAESAGGIO URBANO: ELEMENTI CARATTERISTICI

21

IL SISTEMA DELLE PIAZZE

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

I SITI ARCHEOLOGICI: DIACRONIA E DISTRIBUZIONE TOPOGRAFICA

23

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

I SITI ARCHEOLOGICI: STRUTTURE E MATERIALI

24

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

CARTA DEI BENI ETNO- ANTROPOLOGICI

25

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

SINTESI DEGLI ELEMENTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI

29

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

STABILITÀ GEOMORFOLOGICA

30

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

VALORI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI IMPORTANZA STORICO- SCIENTIFICA

31

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

VALENZE STORICO- ARCHEOLOGICHE

34

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL' ISOLA DI USTICA

QUALITÀ PERCETTIVE E MORFOLOGICHE DEL PAESAGGIO

37

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili, ogni 16 pagine o frazione*	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, *ogni 16 pagine o frazione*	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 2 1 0 0 9 7 *

L. 6.000